



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato
la seguente

N.6969/2005

Reg.Dec.

N. 6723 Reg.Ric.

ANNO 2005

DECISIONE

sul ricorso per regolamento di competenza n. 6723 del 2005, proposto dalle

██

██

██████████, rappresentate e difese dall'avvocato Mariagrazia Caruso ed
elettivamente domiciliate a Roma, per la presente fase del giudizio, in
Roma, alla via del Quirinale n. 26, presso lo studio dell'avvocato M.
Libertini;

in relazione al ricorso n. 5930 del 2005

proposto innanzi al TAR per il Lazio (sede di Roma)

dalla prof.ssa ██████████, rappresentata e difesa dagli avvocati
Giuseppe Gitto e Giuseppina Alberghino, ed elettivamente domiciliata in
Roma, al viale Bruno Buozzi n. 83, presso lo studio dell'avvocato Giuseppe
Gitto;

contro

il Ministero della istruzione, dell'università e della ricerca, in persona del
Ministro *pro tempore*, l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, in
persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dalla

Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12,

nonché contro

l'Ufficio diocesano della scuola della diocesi di Caltagirone, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituitosi nella presente fase del giudizio;

nonché nei confronti

delle medesime signore [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED];

Visto il ricorso per regolamento di competenza, con i relativi allegati;

Vista l'ordinanza n. 4462 del 27 luglio 2005, con cui il TAR per il Lazio, Sez. II, ha trasmesso gli atti al Consiglio di Stato, per la decisione del regolamento di competenza;

Visto l'art. 31, quinto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificata dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visti gli atti tutti del giudizio;

Data per letta la relazione del Consigliere di Stato Luigi Maruotti alla camera di consiglio del 24 ottobre 2005;

Nessuno presente per le parti;

Considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

1. Col ricorso n. 5930 del 2005 (proposto al TAR per il Lazio), la prof.ssa [REDACTED] ha impugnato la graduatoria del concorso

riservato al personale docente di religione per la diocesi di Caltagirone, nella parte in cui ella è stata collocata al 42° posto..

2. Col ricorso in esame, le controinteressate nel giudizio pendente innanzi al TAR hanno chiesto che sia dichiarata la competenza del TAR per la Sicilia, Sezione di Catania, a decidere il ricorso proposto dalla prof.ssa Cirincione.

Con l'ordinanza n. 5930 del 27 luglio 2005, il TAR ha trasmesso gli atti al Consiglio di Stato, per la decisione del regolamento di competenza

Nella presente fase del giudizio non si è costituita l'originaria ricorrente..

3. Alla camera di consiglio del 14 ottobre 2005 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Con il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 31 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, le originarie controinteressate hanno chiesto che il Consiglio di Stato dichiari la competenza del TAR per la Sicilia a decidere il ricorso n. 5930 del 2005, proposto al TAR per il Lazio.

2. Ritiene la Sezione che il ricorso per regolamento di competenza sia fondato e vada accolto.

Come hanno dedotto le istanti in questa sede, la originaria ricorrente ha impugnato unicamente la graduatoria finale del concorso riservato al personale docente di religione cattolica, concernente soltanto la diocesi di Caltagirone.

Pertanto, deve farsi applicazione degli artt. 2 e 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dichiarare la competenza del TAR per la Sicilia,

Sezione di Catania, a decidere il ricorso n. 5930 del 2005, proposto al TAR per il Lazio.

Spese al definitivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie il ricorso per regolamento di competenza n. 6723 del 2005 e dichiara la competenza del TAR per la Sicilia, Sezione di Catania, a decidere il ricorso n. 5930 del 2005, proposto al TAR per il Lazio.

Spese al definitivo.

Dispone la trasmissione del fascicolo alla Segreteria del TAR per la Sicilia, Sezione di Catania.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi il giorno 14 ottobre 2005, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, con l'intervento dei signori:

Claudio	Varrone	Presidente
Sabino	Luce	Consigliere
Luigi	Maruotti	Consigliere estensore
Carmin	Volpe	Consigliere
Giuseppe	Minicone	Consigliere

Presidente

CLAUDIO VARRONE

Consigliere
LUIGI MARUOTTI

Segretario
VITTORIO ZOFFOLI

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il..05/12/2005
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione

MARIA RITA OLIVA

CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addì.....copia conforme alla presente è stata trasmessa

al Ministero.....

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

Il Direttore della Segreteria